



COMUNE DI CESENA

SETTORE **INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ**
SERVIZIO **MOBILITÀ E TRASPORTI**

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356451 Fax 0547.35396
E-mail: baronio_g@comune.cesena.fc.it
Zona **C** Stanza **54**

liberiamo l'aria ottobre 2017-marzo 2018

P.G.N.104064/466 del 29/09/2017

Oggetto: *ordinanza sindacale sui LIMITI TEMPORANEI della CIRCOLAZIONE per la qualità dell'aria nelle giornate da lunedì a venerdì, dal 1° ottobre 2017 al 31 marzo 2018 e misure emergenziali.*

IL SINDACO

Preso atto:

- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteo climatiche; è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;
- che nel corso degli anni compresi nel periodo 2005 - 2016 è stato superato nella città di Cesena, il valore limite di PM10 per la protezione della salute fissato dalla UE e dal decreto 60/02; sono stati infatti rilevati valori superiori a 50 microgrammi/m³ per un numero di giornate superiore a 35;

Visto:

- che in data 26/07/2012 il Comune di Cesena unitamente alla Regione Emilia Romagna, alle Province, ai Comuni capoluoghi di Provincia ed ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ha sottoscritto l'Accordo di Programma con validità nel periodo 2012-2015 "Per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010" e che il PAIR rafforza quanto da esso previsto;
- che il PAIR Piano Area Integrato Regionale 2020, adottato dalla Giunta Regionale in data 21/07/2014, prog. num. 1180/2014 e approvato con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017 dall'Assemblea Legislativa, prevede per il periodo 2015/2020 l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- che tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;

Visti inoltre:

- la delibera di Giunta Regionale n. 1392 del 28/9/2015;
- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino Padano" siglato il 09/06/2017 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto in cui, all'art. 3) p.to o), si stabilisce di applicare modalità comuni di individuazione e contrasto delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti atmosferici, con particolare riferimento al PM10,

Considerato:

- che il Piano all'art. 9.1.3. pone in capo ai Comuni con **popolazione superiore a 30.000 abitanti**, ovvero quelli obbligati all'adozione dei Piani Urbani del Traffico (PUT), ai sensi dell'art 36 del D.Lgs. 30 aprile

Sito Internet comunale: www.comune.cesena.fc.it - Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it



Filo diretto con il Comune di Cesena
www.cesenadialoga.it

*I certificati anagrafici e di stato civile on-line sono gratuiti in
collaborazione con il servizio tesoreria della Cassa di Risparmio di Cesena*

1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), l'adozione di una serie di misure di traffico da modulare nel periodo dal 2015 al 2020 e più precisamente nei periodi invernali dal 1 ottobre al 31 marzo volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

Rilevato:

- la procedura d'infrazione aperta a carico della Regione Emilia-Romagna per il superamento dei limiti di legge per PM10 e ossidi di azoto (NOx), degli sforamenti costanti delle medie annuali del biossido di azoto a Cesena e dei pronunciamenti ufficiali, anche recenti, in merito al grave pericolo sanitario dovuto alle emissioni dei veicoli diesel;

Ai sensi degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

- A)** sull'area di parte del centro abitato di Cesena (come individuato dall'**allegata planimetria**, pari a circa il 41% dell'intera superficie dello stesso centro abitato, idoneamente servito dal servizio di Trasporto Pubblico Locale), **dal 02/10/2017 fino al 30/03/2018 compresi, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DINAMICA PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE ECCETTO:**
1. con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive)
 2. con accensione spontanea (diesel) categoria M1 omologati Euro 4 o successive (conformi direttiva 98/69/CE B o successive),
 3. con accensione spontanea (diesel) categorie M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive (conformi direttive 98/69 o successive),
 4. ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive);
- B)** sull'area di parte del centro abitato di Cesena (come individuato dall'**allegata planimetria**, pari a circa il 41% dell'intera superficie dello stesso centro abitato, idoneamente servito dal servizio di Trasporto Pubblico Locale) si attivano misure emergenziali sulla base dei risultati di verifiche sulla qualità dell'aria effettuate da Arpae nelle giornate di lunedì e giovedì sui quattro giorni antecedenti. Le misure emergenziali si applicano dal giorno successivo a quello del controllo e restano in vigore fino al successivo giorno di controllo compreso. In caso i giorni di controllo e/o di emissione dell'eventuale ordinanza comunale di attivazione delle misure emergenziali ricadano in giornate festive, il giorno di controllo e di decorrenza delle misure vengono rimandati al primo giorno successivo non festivo (sabato escluso). Dell'applicazione di tali misure emergenziali è data notizia mediante pubblici avvisi consultabili sul sito web di Arpae e del Comune di Cesena. Le misure emergenziali si applicano secondo la seguente articolazione:
- C)** **SEMAFORO VERDE** nessuna allerta
SEMAFORO ARANCIO **PRIMO LIVELLO:**
- b.1. limitazione all'utilizzo **delle autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva almeno Euro 3 diesel dalle 8.30 alle 12.30;**
 - b.2. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
 - b.3. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche

relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

- b.4. introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- b.5. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- b.6. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- b.7. invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- b.8. potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

SEMAFORO ROSSO

SECONDO LIVELLO: misure aggiuntive rispetto al primo livello

- b.9. Estensione delle limitazioni per le **autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano nella fascia oraria 8.30 alle 18.30 e per i veicoli commerciali almeno Euro 3 diesel nella fascia oraria 8.30 alle 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 alle 12.30**. Le deroghe previste sono le medesime individuate al punto b.1;
- b.10. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Il provvedimento di cui al precedente punto **A) NON SI ATTUA:**

- **nelle giornate festive di mercoledì 01/11/2017, venerdì 08/12/2017, lunedì 25/12/2017, martedì 26/12/2016 e lunedì 01/01/2018;**

Il provvedimento di cui ai precedenti punti **A) e B) NON SI ATTUA:**

- **nel "corridoio di libera circolazione" previsto nel percorso** Ponte Vecchio, r.da Ponte Vecchio, via Lugaresi, via del Tunnel, r.da Pertini, via Pacchioni, via Cavallotti, via Padre Vicinio da Sarsina, via della Conserva, via Don Baronio, via Fiorenzuola, come evidenziato nella allegata planimetria;
- negli itinerari di accesso ai parcheggi di scambio del Cimitero urbano, come individuati nell'allegata planimetria.

ORDINA INOLTRE

Che relativamente ai precedenti punti A) e B):

I) siano ESCLUSI dal divieto di circolazione i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car-pooling) se omologate a 4 o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti,
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico ,
- funzionanti a metano o GPL,
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;

II) le limitazioni alla circolazione NON RIGUARDINO:

a) art. 203 co. 1 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada: autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice:

1. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo
2. per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
3. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
4. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami (autospurghi);
5. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o
6. pulverulenti;
7. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili
8. di tipo unificato;
9. telai con selle per il trasporto di coils;
10. betoniere;
11. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
12. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
13. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
14. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
15. furgoni blindati per il trasporto valori;
16. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

b) art. 203 co. 2 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada: autoveicoli classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale:

1. trattrici stradali;
2. autospazzatrici;
3. autospazzaneve;
4. autopompe;
5. autoinnaffiatrici;
6. autoveicoli attrezzi;
7. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
8. autoveicoli gru;
9. autoveicoli per il soccorso stradale;
10. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
11. autosgranatrici;
12. autotrebbratrici;
13. autoambulanze;
14. autofunebri;
15. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
16. autoveicoli per disinfezioni;
17. autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
18. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
19. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
20. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
21. autocappella;
22. auto attrezzate per irrorare i campi;
23. autosaldatrici;
24. auto con installazioni telegrafiche;
25. autoscavatrici;
26. autoperforatrici;
27. autosega;

28. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
29. autopompe per calcestruzzo;
30. autoveicoli per uso abitazione;
31. autoveicoli per uso ufficio;
32. autoveicoli per uso officina;
33. autoveicoli per uso negozio;
34. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
35. altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

c) altri veicoli ad uso speciale

1. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
2. veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
3. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;
4. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
5. veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
6. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili.
7. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
8. veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
9. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
10. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
11. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
12. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
13. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
14. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
15. carri funebri e veicoli al seguito;
16. veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
17. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
18. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;

19. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;

d) veicoli in deroga già previste dalla normativa nazionale e comunitaria:

1. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
2. veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

DISPONE INOLTRE

che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore. La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

SOSPENDE

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato.

DISPONE INFINE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione, nonché portato a conoscenza di:

- Prefetto di Forlì-Cesena;
- Vicequestore di Cesena;
- Comando dei Carabinieri di Cesena;
- Comando della Polizia Stradale di Cesena;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando della Polizia Municipale di Cesena;
- Presidente Regione Emilia Romagna;
- Presidente Provincia di Forlì-Cesena;
- Ufficio Stampa del Comune di Cesena;
- Ufficio Stampa della Regione Emilia Romagna;
- Coordinatore Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL di Cesena;
- Dirigente del Servizio ARPA di Forlì-Cesena;
- Presidente ATR;
- Presidente START;
- Presidente Romagna Acqua;
- Presidente HERA SpA;
- Direzione locale Enel;
- Direzione locale Telecom;
- Sindaci del comprensorio cesenate: Gambettola, Longiano, Montiano, Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Borghi, Roncofreddo.;
- Associazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL;
- Associazioni di Categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Api, Coldiretti, Cia, Acli Terra, Confcooperative di Forlì, Assoc. Esportatori Cesena, Uimec Uil, Lega Cooperative.

IL DIRIGENTE

SETT. TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO

(Dott. Paolo Carini)



Il Sindaco
Paolo Lucchi



Allegato: Planimetria riportante le zone soggette a limitazione